

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di)

Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento

- reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno: in genere

Codice Civile, Art. 1345

Codice Civile, Art. 1418

Codice Civile, Art. 2119

L 15 luglio 1966 n. 604, Art. 1

L 20 maggio 1970 n. 300, Art. 15

L 20 maggio 1970 n. 300, Art. 18

DLT 4 marzo 2015 n. 23, Art. 2

L'art. 2 d.lg. n. 23/2015, nel modificare l'art. 18 l. n. 300/1970, sanziona con la tutela reintegratoria forte il licenziamento nullo, intendendo per tale il recesso datoriale discriminatorio ai sensi dell'art. 15 l. n. 300/1970, e, in modo distinto e non sovrapponibile, quello riconducibile "agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge", da individuarsi alla stregua dell'art. 1418 c.c. nella nullità scaturente dall'illiceità del motivo ex art. 1345 c.c. Ove la prima fattispecie potrà considerarsi dimostrata nel processo qualora, pur provata la causa legittima del recesso ex art. 1 l. n. 604/1966, vi sia riscontro agli atti della sussistenza del cd. fattore di rischio e del dato oggettivo, che dia conto del fatto che il lavoratore, proprio a causa della sua condizione o delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente rispetto a quanto sia, sia stato o sarebbe stato trattato un altro soggetto in analoga situazione e ciò a prescindere dalla motivazione addotta e dall'intenzione di chi ha adottato il provvedimento discriminatorio, con riguardo invece al licenziamento per motivo illecito, l'art. 1345 c.c. richiede ai fini della nullità del negozio che la volontà del datore di lavoro sia stata determinata in via esclusiva da un intento contra legem.

Tribunale Roma, sez. IV, 04/04/2016, n. 35916

-

Redazione Giuffrè 2016

Ilgiuslavorista.it 2016 (nota ZANI)